

C.T.P.-Lucca-sentenza 68/07/05-Rel/Est.Giudice Papa –Pres.Bartolomei :Componenti negative del reddito di impresa.Detrazione di Iva sugli acquisti di beni strumentali. Requisiti della certezza e dell'inerenza di detti beni.Motivazione dell'avviso di accertamento per <relationem> a PVC della Gdf.Principio dell'onere della prova ex art.2697 C.C. Sanzioni e principio del <favor rei >.Concorso di violazioni e cumulo materiale e giuridico di sanzioni. Illeciti della <stessa indole>.

Massimazione

Componenti <negative> di reddito di impresa ex art.75 Tuir e detrazione di Iva ex art.19 DPR.633/1972-Onere probatorio ex art.2697 C.C. in capo al ricorrente-Sussistenza.Motivazione per <relationem> dell'avviso di accertamento al PVC della Gdf in possesso del contribuente ex art. 3-co.3-L.241/1990 ed ex art.7-co.3-L.212/2000-Ammissibilità.Pluralità di violazioni della stessa disposizione anche in ordine a tributi erariali diversi-Concorso ex art.12-commi 1-3 D.Lgs.472/1997-Sussistenza.Ricorsi riuniti avverso pluralità di atti irrogativi di sanzioni relativi a periodi di imposta diversi-Violazioni della stessa indole ex art.12-comma 5 D.Lgs.472/1997-Esistenza.Principio del <favor rei> ex art.3-co.3-D.Lgs.472/1997-Applicazione officiosa-Ammissibilità.

CONCLUSIONI

Parte Ricorrente:in tesi annullamento totale degli avvisi di accertamento ed in subordine accoglimento parziale dei gravami con il favore delle spese di causa.

Parte Resistente:rigetto in toto dei ricorsi con vittoria delle spese del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituali ricorsi(nel seguito riuniti) Michele Davini,nella qualità di curatore fallimentare della S.r.l Eden(di seguito Eden),come rappresentato e difeso in atti, impugnava gli avvisi di accertamento spiccati nel 2001 dall'U. dell'Agenzia delle Entrate per gli anni 1996-1997 in capo alla Eden in materia di Irpeg-Ilor e di Iva disconoscendo costi indeducibili/crediti di Iva indetraibile con l'irrogazione delle sanzioni e con l'addebito degli interessi.

L'U.F.,in particolare,sulla base del PVC della Gdf di Viareggio del 24.08.1998(consegnato in mani dell'Amministratore della Eden Della Bortola Sabrina),cui rinviava per<relationem> ,procedeva a contestare alla Eden i rilievi come a seguire distintamente per anno e per imposta ex art.41 bis DPR.600/1973(Irpeg-Ilor 1996-1997) ed ex artt.19-54 DPR 633/1972(Iva 1996-1997).

ANNO 1996(Irpeg+Ilor ed Iva)

1-Maggiore reddito di impresa rispetto a quello dichiarato per costi non deducibili per non inerenza e per non certezza pari a vecchie **lire 76.170.000** con maggiore imposta pari a vecchie lire 27.070.000(Irpeg) e 11.852.000(Ilor) con l'irrogazione di sanzioni complessive sia per l'Irpeg che per l'Ilor pari a vecchie lire 38.922.000 così per un **addebito totale di euro 40.202,00**

2-Indebita detrazione di Iva (19%) pari a vecchie lire 18.910.000 in relazione ad operazioni passive considerate non effettuate nell'esercizio dell'impresa per carenza dell'inerenza

perché riferite a beni estranei all'impresa o per carenza di prova ai fini dell'inerenza per l'imponibile di vecchie **lire 99.526.000** con l'addebito di sanzioni secondo il cumulo materiale per favor rei pari a vecchie lire 19.210.000 più interessi sul credito non riconosciuto pari a vecchie lire 4.336.000 e così per un **totale addebitato di euro 21.926,00**.

I rilievi(comuni)in dettaglio riguardano :

- 1) indebita deduzione di costi per *<acquisto di alimenti destinati alla rivendita>* (cessione gratuita di caffè) per l'importo di vecchie lire 98.000 e relativa indebita detrazione di Iva per vecchie lire 18.620 per non inerenza;
- 2) indebita deduzione di costi per *<acquisto di carburanti per automezzi>* non documentati correttamente e privi dei requisiti della certezza e dell'inerenza ex art.75 commi 1-5 del Tuir per vecchie lire 18.475.000 e indebita detrazione dell'Iva per non inerenza;
- 3) indebita deduzione di *<costi per servizi>* per *<genericità>* della descrizione della prestazione nella fattura passiva con carenza dei requisiti della certezza e dell'inerenza per vecchie lire 48.057.000 ed indebita detrazione di Iva per non inerenza;
- 4) indebita deduzione di *<oneri diversi di gestione>* per spese ristorante e contravvenzioni al CdS pari a vecchie lire 1.475.000 ed indebita detrazione di Iva per non inerenza;
- 5) indebita deduzione per *<ammortamenti/svalutazioni>* per vecchie lire 5.056.000 + indebita detrazione di Iva sugli acquisti per mobili di ufficio.

ANNO 1997 (Irpeg+Ilor ed Iva)

1. Maggiore reddito di impresa rispetto a quello dichiarato per costi indeducibili per non inerenza e per non certezza pari a vecchie lire 105.011.000 con maggiore imposta di vecchie lire 38.854.000(Irpeg) e 17.012.000(Ilor) con l'irrogazione di sanzioni complessive sia per l'Irpeg che per l'Ilor pari a vecchie lire 55.866.000 e così per un totale addebitato di **euro 57.704,00**.

2-Indebita detrazione di Iva(19%-20%) pari a vecchie lire 16.771.000 in relazioni ad operazioni passive non inerenti per un valore imponibile di vecchie lire 85.511.000 cui corrisponde l'Iva indebita per vecchie lire 16.771.000 con l'irrogazione di sanzioni pari a vecchie lire 0 (SIC ndr) più l'addebito per interessi sul credito non riconosciuto pari a vecchie lire 3.007.000 e così per un totale addebitato pari a **vecchie lire 19.778.00**.

I rilievi(comuni)in dettaglio riguardano :

- 1- indebita deduzione di *<costi per acquisto di carburante per automezzi>* non intestati alla società per l'importo di vecchie lire 10.381.000 + indebita detrazione di Iva;
- 2- indebita deduzione di *<costi per servizi>*. per l'importo di vecchie lire 79.313.000 + indebita detrazione di Iva;
- 3- indebita deduzione di costi per *<oneri diversi>* pari a vecchie lire 10.261.000 + indebita detrazione di Iva;
- 4- indebita deduzione per *<ammortamenti e svalutazioni>* pari a vecchie lire 5.056.000.

MOTIVI DEI RICORSI

Avverso i sopradetti rilievi degli avvisi in epigrafe per conto della Srl.Eden il Ricorrente muove varie censure che sono raggruppate per anni e per imposte come a seguire .

A- Censura pregiudiziale <generale> avverso tutti gli avvisi in epigrafe(Anni 1996-1997).

Preliminarmente il Ricorrente deduceva il motivo comune di censura avverso tutti gli avvisi di accertamento/rettifica in materia di Irpeg/Ilor/Iva(1996/1997) sostenendo la carenza *per un verso* della motivazione di tutti gli avvisi in quanto l'U.F. aveva basato i suoi rilievi sulle risultanze del P.V.C.del 28.08.1998 della G.d.F.di Viareggio recepito in modo acritico ed allegato solo parzialmente a ciascuno degli avvisi (giammai notificato al Curatore) e *per altro verso* delle prove delle indebite deduzioni/detrazioni asserititavente accertate con lesione del diritto di difesa.

B- Censure di merito <comuni> relative ai rilievi <comuni> in materia di Irpeg-Ilor-Iva (Anni 1996-1997)

I- Il Ricorrente nel merito anzitutto contestava il rilievo comune in materia di Irpeg/Ilor relativamente ai costi indebitamente dedotti ed in materia di Iva indebitamente detratta in ordine agli acquisti di carburanti per automezzi non intestati alla società osservando che ai fini del requisito dell'inerenza previsto dalla normativa(art.75-co.5-TUIR)per la deducibilità dei costi era del tutto irrilevante la proprietà degli automezzi da parte della Eden per l'attività esercitata(commercio all'ingrosso ed dettaglio di prodotti surgelati).Secondo il Ricorrente rilevava l'effettività dell'utilizzo da parte dell'Eden degli automezzi per il trasporto della merce oggetto dell'attività della società quali beni strumentali a prescindere dal tipo di possesso dei beni che può essere rappresentato da contratti di comodato anche verbali;precisava in particolare che l'utilizzo strumentale degli automezzi impiegati dalla società con la conseguente inerenza di tutti i costi ad essi connessi si desumeva dalle targhe dei mezzi che erano indicate sui vari documenti di trasporto o sulle fatture per manutenzione o per soccorso stradale degli stessi automezzi o sulle multe pagate per infrazioni del codice stradale.

II- Il Ricorrente contestava inoltre la contraddittorietà che emerge tra quanto accertato dai militari (vecchie lire 68.183.000-1996- e vecchie lire 28.045.000-1997- in luogo dei maggiori importi accertati dall'Ufficio impositore per vecchie lire 76.170.000-1996- e per vecchie lire 107.082.000-1997- sostenendo l'immotivazione delle differenze dei < maggiori> importi addebitati alla Eden.

III- Il Ricorrente contestava ancora l'indeducibilità per < ammortamenti e svalutazioni> per vecchie lire 5.056.000 e l'indeducibilità dell'Iva relativamente alla fattura-fax per gli'anni 1996-1997 sostenendo *per un verso* la legittimità delle deduzioni/detrazioni in quanto i militari riferivano di avere rinvenuto i beni tranne alcune sedie precisando la sufficienza del fax-fattura che non era priva dei requisiti ex art.21-co.2-DPR 633/1972 e *per altro verso* l'irrelevanza delle vicende relative alla società emittente (fallita), il cui Curatore non aveva saputo dare le spiegazioni richieste per l'irreperibilità dell'Amministratore della predetta società che aveva venduto i beni oggetti degli ammortamenti e di detrazione di Iva.

C-Censure comuni/specifiche relative all'Irpeg/Ilor/Iva per l'anno 1996

Prima censura

Il Ricorrente contestava,poi, in dettaglio l rilievo che addebita vecchie lire 48.057.000 per le voci di cui a seguire.

I-Vecchie lire 15.026.550 corrisposte dalla Eden alla Srl.Team Food per prestazioni di lavorazioni + la relativa Iva sulla base di contratto di fornitura tra le due società osservando che era provata l'esistenza dei rapporti commerciali sulla base del fatto che i <militari> della GdF avevano rilevato presso la Team Food Srl.la regolare registrazione delle fatture pagate dalla Eden per le forniture ricevute.

La contestata <genericità> della dicitura delle prestazioni nelle fatture passive in esame si risolveva facendosi riferimento nelle fatture a lavorazioni eseguite in base a contratti scritti e

conferme di ordine regolarmente rinvenute dai verificatori osservando che per le irregolarità formali al più poteva essere irrogata soltanto una sanzione(ancora vigente all'epoca della fatturazione) a carico dell'emittente della fattura e non della committente Srl.Eden ex art.41 DPR.633/1972.

II- Vecchie lire 25.218.000 per spese di manutenzione e soccorsi stradali per automezzi non di proprietà della Eden+ la corrispondente Iva erano regolarmente deducibili/detraibili per quanto già detto in materia di acquisto di carburanti precisandosi che era stata fatta nel modello 760/97(Rigo RA23)una variazione in aumento di lire 752.000 non considerata dall'Ufficio impositore.

Seconda censura

Circa i costi per multe stradali di vecchie lire 1.361.500,essi non sono stati dedotti perché già compresi nei costi non deducibili di cui al rigo RA30 del modello 760/1997 mentre l'Iva non può rilevare ai fini di alcuna indebita detrazione perché non corrisposta.

D- Censure comuni /specifiche relative all' Irpeg/Ilor/Iva relativamente per l'anno 1997

Prima censura

Il Ricorrente contestava il rilievo che addebita vecchie lire 79.313.000 ripartite tra varie voci come a seguire.

I-Per le spese di manutenzione automezzi non intestati alla Eden reitera quanto detto per l'analogo rilievo del 1996 precisando che nel rigo RA23 del modello 760/98 era stata fatta una variazione in aumento (*non rilevata dall'Ufficio*)per vecchie lire 75.511.000 per cui i costi contestati di vecchie lire 35.652.000 non erano stati dedotti dal reddito del 1997 con l'impossibilità del recupero fatto *anche in tema di legittima detrazione dell'Iva*.

II- Per le fatture emesse con dati irregolari da tale Benardi Mario che fu incaricato di facchinaggio da parte della Eden il Ricorrente contestava l'inesistenza dei costi e dell'Iva detratta in quanto le irregolarità riguardavano l'emittente che ha emesso le fatture che sono state ricevute dalla Eden che legittimamente ha portato in detrazione i relativi costi per i quali non c'era la prova dell'inesistenza.

III- Le spese per cene sociali per vecchie lire 780.000 non sono state dedotte essendo comprese nei costi non deducibili del rigo RA30 del modello 760/98 e non sono da recuperare.

IV- Per la spesa di cui alla fattura di vecchie lire 2.234.000 rileva l'irrecuperabilità sia per le ragioni già esposte in materia di <spese carburanti> sia per aver fatta in materia di manutenzione una variazione in aumento nel rigo RA23 del modello 760/1998 .

V -La spesa per le assicurazioni di automezzi non di proprietà per vecchie lire 4.071.000 si rileva la deducibilità in base alle osservazioni già fatte in materia di spese per <carburanti> senza alcuna rilevanza ai fini dell'Iva per la sua inesistenza su tali operazioni.

Seconda censura

Il Ricorrente contestava la ripresa per gli <oneri diversi di gestione> indeducibili per vecchie lire 10.261.000 per le voci come a seguire.

I-Circa la sopravvenienza per il rateo di assicurazione di vecchie lire 2.826.000 per automezzo non di proprietà dell'Eden reiterava l'inerenza secondo quanto detto in materia di rilievi per <carburanti>.

II- La spesa di vecchie lire 567.900 per contravvenzione stradale non è recuperabile perché già compresa nei costi indeducibili di cui al Rigo RA30 del modello 760/1998.

III- La spesa per i pedaggi autostradali risultanti da fatture senza l'indicazione delle targhe degli automezzi osservava che le fatture riguardavano l'acquisto di tessere prepagate con l'impossibilità di riportare le targhe in questione con la legittima detrazione di Iva.

IV-La spesa per recupero di somme connesse a dilazioni di pagamento che non può essere considerata <per non specificati motivi> che invece sono costituiti da normalissimi addebiti per spese di insoluto e come tali deducibili con l'irrelevanza dell'Iva per sua inesistenza.

E-Censure comuni in materia di Iva 1996/1997.

Si contestava l'accertata esistenza di operazioni con l'Iva non detraibile per vecchie lire 99.526.000(1996) e per vecchie lire 85.511.000(1997) eccependo che nelle dichiarazioni annuali il contribuente(Eden) aveva dichiarato nei righi VF 16 acquisti per vecchie lire 7.394.000(1996) e 10.060.000 (1997) con l'Iva indetraibile ,circostanze non verificate dall'UR..impositore che si è limitato a recepire i rilievi dei verificatori con la conseguenza che almeno per parte delle operazioni contestate l'Iva potrebbe non essere stata detratta..

CONTREDUZIONI DELL'UFFICIO FISCALE

L'Ufficio fiscale ,costitutosi in giudizio,resisteva e controdeduceva confutando le tesi attoree come a seguire.

1.Con riguardo alla 1° censura attorea –*sub* “A”- comune a tutti gli avvisi per carenza di motivazione osservava che la contestazione è infondata in quanto tutti gli atti impositivi contengono i motivi di fatto e le ragioni giuridiche ex art.3 L.241/1990 (es.imponibile,aliquote ed altro).

2.In relazione alla carenza di prova-*sub* “A”- eccepiva che trattandosi di componenti passive e detrazioni di imposta compete al Ricorrente provare l'esistenza degli oneri e dei relativi requisiti di legge ai sensi dell'art.2667 C.C.

Passando poi a confutare le *specifiche censure* avverse osservava quanto a seguire distintamente per gruppi di imposte e per anni.

Indebite deduzioni (vecchie lire 73.161.000) di componenti negative per Irpeg/Ilor nonché indebite detrazioni(vecchie lire 18.910.000)di Iva(Anni 1996)

- a. I recuperi nn.1-1 non sono contestati..
- b. In ordine ai recuperi nn.2-2 si tratta di schede per carburanti per autotrazione mancanti di alcuni requisiti essenziali previsti dalla legge 662/1996 quali la firma del gestore dell'impianto di distribuzione ,l'indicazione della targa dell'automezzo non intestato alla Eden né ad essa riconducibile.
- c. In relazione ai recuperi nn.3-3 si verte in tema sia di lavorazioni di terzi con carenza nelle fatture del certo riferimento alla natura della prestazione fatturata sia di spesa per manutenzione di automezzi relativa ad automezzi non intestati alla Eden sia di pedaggi e spese per soccorsi stradali di automezzi non intestati alla Eden con l'inesistenza dei requisiti della certezza e dell'inerenza.
- d. In ordine al recuperon.4(Irpeg/Ilor) si osserva che trattasi di differenza di ammortamenti da attribuire alla quota di competenza del periodo di imposta 1996 giustificando il recupero per il venir meno della inerenza e della certezza mentre per il recupero n.4 (Iva) si tratta di oneri diversi di gestione(assicurazioni passive per automezzo non intestato alla Eden,pedaggi autostradali non riconducibili alla Eden) per carenza di inerenza e di certezza..
- e. Per quanto riguarda poi i recuperi nn.5-5(Irpeg/Ilor-Iva) osservava l'indeduzione trattandosi di contravvenzioni al CdS senza il requisito dell'inerenza..

Indebite deduzioni(vecchie lire 105.011.000)di per componenti passive per Irpeg/Ilor 1997 ed indebite detrazioni di Iva(vecchie lire 16.771.000) per l'anno 1997.

- a. Circa il recupero n.1 si reiterano le medesime osservazioni circa il recupero n.2 con l'aggiunta della mancata indicazione del fruitore del servizio sulla la fattura pasto.
- b. In ordine al recupero n.2 si tratta di spese fatturate relative ad automezzi non aziendali perché non intestato o privi della targa con il venir meno dell'inerenza.
- c. Per i recuperi nn.3-3 (assicurazioni passive per auto non intestate alla Eden,pedaggi autostradali non riconducibili ad automezzi di proprietà della Eden,interessi per dilazione di pagamenti) si osserva che è venuto meno il requisito dell'inerenza come per il precedente recupero.
- d. Quanto al recupero n.4 precisava che poiché il documento di spesa è datato 31 dicembre 1996 è stato giustamente recuperato perché non di competenza dell'esercizio in epigrafe.

Nell'odierna CdC la causa,previa riunione dei ricorsi ex art.29 D.Lgs.546/1992, era trattata e successivamente decisa in base alle conclusioni di cui in premessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I riuniti ricorsi sono parzialmente accolti.

Preliminarmente si osserva che non risulta fondata e viene disattesa la censura attorea comune a tutti gli avvisi in materia di difetto di motivazione.

Tutti gli avvisi infatti sono sufficientemente motivati risultando indicati sia pure succintamente i fatti e le ragioni giuridiche con l'ulteriore integrazione costituita dal rinvio al sottostante PVC della GdF del 24 agosto 1998 che fu consegnato all'Amministratrice della Eden Della Bortola Sabrina risultando integrati gli elementi della motivazione ex se e per relationem ex art.3 della legge 241/1990 ed ex art.7 della legge 212/2000 =====

Ai fini poi della soluzione nel merito delle vertenze riunite,giova richiamare il criterio dell'onere probatorio ex art.2697 C.C. precisando che i fatti non provati dalle rispettive parti si considerano inesistenti.Sul punto le parti sostengono tesi contrapposte.Al riguardo si fa notare che non è di pregio la tesi attorea essendo condivisibile quella egregiamente sostenuta dalla parte resistente. .Vertendosi nella presente causa in materia di <**componenti negative**> del reddito ai fini dell'Irpeg/Ilor e di <**detrazioni**> dell'Iva ex art.2697 C.C. risulta la Parte ricorrente essere onerata della prova delle <affermazioni> trattandosi *per un verso* di costi deducibili con i requisiti legali e *per altro verso* di detrazioni di imposta.=====

Sulla base del principio giuridico appena enunciato vanno ed in effetti sono risolte le vertenze riunite di cui è causa procedendosi distintamente per anni di imposta e all'interno di questi per singole imposte.

Anno di imposta 1996.

Anzitutto in materia di Irpeg/Ilor risulta fondata soltanto la censura relativa al rilievo n.2 per l'importo di vecchie lire 752.000 che sono deducibili dal reddito con la corrispondente riduzione delle imposte in parola sia perché l'importo risulta riportato con variazione in aumento nel rigo RA/23 del modello di denuncia fiscale 760/1997 sia perché l'U.resistente non ha sollevato specifiche contestazioni per cui l'importo de quo risulta pacifico ex art.115 C.P.C.

Applicando le aliquote secche del 37%(Irpeg) e del 16,2%(Ilor) sull'imponibile di 752.000 risultano non dovuti e pertanto sono detratti gli importi di vecchie lire 278.240 e 121.824 che vanno ed in effetti sono detratti dall'importo addebitato,rispettivamente, di euro 13.980,49 che si riducono ad euro 13.837,00 e di quello di euro 6.121,05 che si riducono ad euro 6.058,00.

Quanto alla sanzioni per le due imposte in rassegna si rinvia al ricalcolo che sarà effettuato globalmente appresso a causa della <stessa indole> che caratterizza tutte le infrazioni ex art.12-comma 7- D.Lgs.472/1997.

L'importo complessivo dovuto per Irpeg/Ilor 1996 è pari ad euro 19.895,00.

Le altre censure addotte dalla parte attorea sono infondate per carenza/insufficienza di prova precisandosi in particolare che la prestazione fornita è descritta genericamente nel documento sub allegato 3 e che il documento sub allegato 5 non ha una data oggettiva dell'epoca per cui in entrambi i casi la prova dell'inerenza non risulta data e per l'effetto i fatti(inerenze) di riferimento vanno ed in effetti sono considerati <inesistenti> ex art.2697 C.C.e come tali sono rigettati.

In secondo luogo in materia di Iva il ricorrente ha eccepito di avere registrato nel rigo VF/16 della dichiarazione annuale IVA/1997 l'importo indetraibile di vecchie lire 7.394.000 che non risulta contestato dalla parte resistente per cui ex combinato disposto degli artt.2729 C.C e 115 C.P.C.si può ritenere verosimilmente che per l'importo di vecchie lire 3.697.000(50% di 7.394.000) il Ricorrente non ha operato alcuna detrazione giusta la sua affermazione non contestata secondo cui <almeno per parte delle operazioni contestate il contribuente potrebbe non avere operato alcuna detrazione >.

Le altre censure addotte dal Ricorrente risultano infondate in applicazione del ricordato principio dell'onere di prova che non è stato assolto dal Ricorrente in particolare per quanto riferito ai documenti sub 4-5 per le considerazioni già svolte in ordine all'Irpeg/Ilor.

L'ammontare dell'Iva indebitamente detrattata che è recuperata a tassazione è pari ad euro 9.464,00(9.766,00- 363,00 pari al 19% di 1.909,34) risultando annullato l'importo di cui all'avviso di euro 9.766,20.

Per le sanzioni si procederà appresso nell'ambito del ricalcolo globale di tutte le sanzioni in considerazione del carattere della <stessa indole> delle diverse violazioni secondo quanto detto in precedenza.

L'ammontare degli interessi sul (nuovo)credito non riconosciuto di vecchie lire 18.208.000 è rideterminato in base alla seguente proporzione:euro 9.766,20:2.239,36=9.464,00:X dove X=2.239,36 x9.464,00 :9.766,20 ossia euro 2.170,00.=====

L'ammontare complessivo per l'Iva 1996 è pari ad euro 11.634,00.

Anno di imposta 1997

Prima di tutto in materia di Irpeg/Ilor risulta fondata la censura attorea per riconoscimento di parte resistente dei costi relativi ai servizi per lire 79.313.000 che per pacifictà ex art.115 c.p.c.non sono oggetto di recupero fiscale in questione e sono annullati dal contesto dell'avviso impugnato residuando ai fini del recupero Irpeg/Ilor l'imponibile lire 25.698.000 per l'anno in epigrafe atteso che non risultano provate le altre circostanze attoree ex art.2697 C.C.secondo il principio giuridico originariamente enunciato in materia di onere probatorio relativamente alla deduzione dei <costi>.=

Applicando su detto imponibile di vecchie lire 25.698.000 l'aliquota Irpeg del 37% risulta un'imposta dovuta pari ad euro 4.910,47;applicando sullo stesso imponibile l'aliquota Ilor del 16,2 % risulta un'imposta di euro 2.150,00=====

Per le sanzioni ,come dicevasi prima ,si procederà appresso al ricalcolo <globale> per tutte le violazioni contestate e sanzionate dall'U.impositore resistente.

L'ammontare totale dovuto in materia di Irpeg/Ilor 1997 è pari ad euro 7.060,47.

In secondo luogo in materia di Iva risulta fondata la censura attorea in quanto il Ricorrente ha dichiarato di avere registrato nel rigo VF/A della denuncia dell'Iva/1998 l'importo indetraibile di vecchie lire 10.060.000 che non risulta contestato da parte dell'U.resistente per cui ex combinato disposto degli artt.2729 C.C. e 115 C.P.C. si può ritenere verosimilmente che per l'importo di vecchie lire 5.030.000(50% di 10.060.000) il Ricorrente non ha operato alcuna detrazione,ggiusta la sua affermazione non contestata <ex adverso> secondo cui <almeno per parte delle operazioni contestate il contribuente potrebbe non avere operato alcuna detrazione>.

Le altre censure attoree sono infondate in applicazione del più volte ricordato principio dell'onere della prova ex art.2697 C.C.=====

Per l'effetto il minore credito riconosciuto ammonta ad euro 6.064,00(8.610,00-2.599,00) in luogo di euro 8.610,00 che sono annullati dal contesto dell'avviso di rettifica in rassegna.

Vanno ed in effetti sono ricalcolati gli interessi dovuti sul minore credito non riconosciuto applicando la seguente proporzione :euro 8.610,00:1.553,00=6064,00:X dove X=1.553,00 x 6.064,00:8.662,00 ossia euro 1.087,00.=====

L'ammontare totale dovuto per Iva 1997 è di euro 7.151,00.

Resta ora da ricalcolare ed è calcolato l'ammontare <globale> di tutte le sanzioni per gli anni 1996/1997 secondo quanto già anticipato ,via via, in precedenza.

Al riguardo si osserva prima di tutto che nella specie del caso deve trovare applicazione ed in effetti è applicato il principio del <favor rei> ex artt. 3-comma 3- e 25 D.Lgs.472/1997 a termine dei quali tra le sanzioni ex DPR.600/1973 e DPR.633/1972 vigenti all'epoca dei fatti e le sanzioni ex DD.LgsLgs.471/472/1997 attualmente in vigore risultano applicabili e sono applicate quelle attualmente in vigore perché più favorevoli alla Eden.=====

Infatti, a termini delle **pregresse disposizioni** l'ammontare globale delle sanzioni ammonterebbe **ad euro 73.319,00** mentre l'importo complessivo delle sanzioni secondo le **vigenti disposizioni** ascende **ad euro 44.764,00.**=====

Questo l'iter giuridico-matematico del risultato appena enunciato.

Anzitutto, nella specie del caso sussiste il concorso di violazioni che attiene a tributi diversi per cui occorre considerare la sanzione base più grave pari ad euro 19.895,00(Irpeg 1996) aumentandola dapprima di euro 4.974,00(1/4 di euro 19.895,00) e poi di euro 4.974,00(1/5 di euro 24.869,00) e così per un importo di euro 29.843,00 ex art.1-comma 1-D.Lgs.471/1997 ed ex art.12-commi 1-3- D.Lgs.472/1997.Il suddetto importo di euro 29.843,00,poi, va ed in effetti è aumentato di euro 14.921,00 ex art.12-comma 7-D.Lgs.472/1997 ricorrendo violazioni della <stessa indole> per i due anni di imposta in considerazione del fatto che le violazioni,pur essendo prevedute in più disposizioni ,presentano in concreto per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate ,carattere fondamentalmente comune.

L'ammontare complessivo delle sanzioni per <tutte> le infrazioni in rassegna è pari ad euro 44.764,00, che sono poste a carico della Eden in luogo di quelle precedentemente e complessivamente irrogate dall'U.impositore in tutti gli avvisi di accertamento /rettifica in argomento.

L'importo complessivo generale (imposte+interessi+ sanzioni) e posto<ex novo>a carico del Eden per gli anni di imposta 1996/1997 è pari ad euro 90.504,47.

Le spese del giudizio sono interamente *compensate* tra le parti per *soccombenza reciproca* ex art.92-co.2-C.P.C., come da dispositivo.

P.Q.M.

1.accoglie parzialmente i riuniti ricorsi e ,per l'effetto, gli importi addebitati alla Eden negli avvisi di accertamento/rettifica in epigrafe sono annullati e *sono sostituiti* come a seguire:

a) **euro 19.895,00** di Irpeg e di Ilor per l'anno 1996;

b) **euro 7.060,48** di Irpeg e di Ilor per l'anno 1997;

c) **euro 11.574,00**, di cui euro 9.404,00 di credito Iva non riconosciuto ed euro 2.170,00 di relativi interessi per l'anno 1996;

d) **euro 7.151,00**, di cui euro 6.064,00 di credito Iva non riconosciuto ed euro 1.087,20 di relativi interessi per l'anno 1997;

e) **euro 44.764,00** per il *complesso delle sanzioni* addebitate per gli anni 1996/1997 in materia di Irpeg/Ilor/Iva.

2. compensa interamente tra le parti spese ,diritti ed onorari del giudizio.

Così deciso in Lucca

il 28 maggio 2005

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Osvaldo Papa

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Dott. Luigi Bartolomei